

PRAWO / LAW**FERDINANDO PARENTE****LA SOCIETÀ POST-MODERNA
E I CONFINI DELLA SOGGETTIVITÀ**

1. L'attenzione con cui si analizzano i fenomeni economici e sociali, nell'epoca della globalizzazione post-moderna, segnata dalla moltiplicazione dei saperi¹, è connotata da una preventiva ponderazione del ruolo della persona². La stessa produzione normativa mostra un forte interesse per la salvaguardia e lo sviluppo della persona nella socialità³.

FERDINANDO PARENTE, Professore ordinario, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; e-mail: fparente@notariato.it

¹ Cfr. J.F. Lyotard, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano, 2002.

² P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, p. 183 ss.; P. Stanzione, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli, 1975, p. 44 ss.; P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in Id., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 5 ss.; id., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Napoli, 2006, p. 720; F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2012, p. 14 ss. La scienza giuridica dopo aver ricostruito il percorso di pensiero che dal soggetto ha portato alla persona (cfr. G. Oppo, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 835 ss.), negli ultimi tempi, si è soffermata sulla configurazione teorica del «soggetto come fattispecie della persona» (F.D. Busnelli, *Ai confini della soggettività*, in *Corti pugliesi*, 2009, p. 3 ss.).

³ Cfr. R. Di Raimo, *Date a Cesare (soltanto) quel che è di Cesare. Il valore affermativo dello scopo ideale e i tre volti della solidarietà costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1085 ss.; G. Alpa e A. Ansaldo, *Le persone fisiche*, in *Comm. cod. civ.* Schlesinger, Milano, 1996, pp. 1617; V. Scalisi, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell'Unione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 157; F. Parente, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area dell'Unione europea*, in *Corti pugliesi*, 2007, p. 774 ss.; S. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, 2006, p. 75 ss.; E. Triggiani, *Un trattato per la futura "unità europea"*, in *Trattato che adotta una costituzione per l'Europa*, Bari, 2004, p. 9 ss.; M.C. Colombo, R. Briani e A. Palazzo, *Riflessioni sulla Carta europea dei diritti*, in *Nuova rass.*, 2001, p. 932; A. Rizzo, *Il problema della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 59; A. Pace, *A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea? Appunti preliminari*, in *Giur. cost.*, 2001, p. 193; R. Calvano, *Verso un sistema di garanzie costituzionali dell'U.E.? La giustizia costituzionale comunitaria dopo il Trattato di Nizza*, in *Giur. cost.*, 2001, p. 209; G. Conetti, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1163; G. Vettori, *Carta europea e situazioni dei privati*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 473 ss.; M. Cartabia, *L'efficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?*, in *Quad. cost.* 2001, p. 423; F.M. Di Majo, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: aspetti giuridici e politici*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 41 ss.; A. Rizzo, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1660; B. Conforti, *Note sui rapporti tra diritto comunitario e diritto europeo dei*

Difatti, il fenomeno della globalizzazione ha accentuato l'esigenza di tutelare i *diritti comuni*; in particolare, i diritti economico-sociali, tra i quali, la libertà d'impresa, il diritto di accesso ai servizi di interesse generale, il diritto a condizioni eque di lavoro, il diritto all'ambiente salubre, il diritto a mantenere il controllo sulle informazioni economico-finanziarie⁴. Questi diritti prospettano, accanto ad una globalizzazione economica, una globalizzazione giuridica dal volto umano⁵, che pone al centro del processo di sviluppo la persona e i suoi valori⁶.

In termini preliminari, quindi, una riflessione sui diritti sociali comporta una concezione dell'essere umano come individuo⁷ e un modello di organizzazione delle relazioni personali ispirato al costituzionalismo sociale, quale dimensione limitativa a cui sottoporre il potere sovrano in funzione delle esigenze dei diritti sociali⁸.

In questa prospettiva, anche le logiche del mercato devono rispettare le regole a tutela della persona⁹, i diritti fondamentali dell'uomo¹⁰ e i principi

diritti fondamentali, in *Riv. int. dir. uomo*, 2000, p. 423; G. Alpa, *L'applicazione della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo ai rapporti privati*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 873; P. Perlingieri, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84; A. Corasaniti, *Protezione costituzionale e protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Dir. soc.*, 1993, p. 589 ss.; Id., *Note in tema di diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, 1990, p. 189 ss.; M.R. Saulle, *Diritti umani, familiari e sociali: principi giuridici fondamentali*, in *Dir. fam.*, 1992, p. 1117; C. Massini Correas, *Diritti umani «deboli» e diritti umani «assoluti»*, in *Iustitia*, 1991, p. 211; N. Bobbio, *Diritti dell'uomo e società*, in *Sociol. dir.*, 1989, p. 15 ss.

⁴ F. Parente, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area dell'Unione europea*, cit., p. 778, nota 20; E. Capobianco, *Globalizzazione, rapporti civili e diritti della persona*, in *Vita not.*, 2004, pp. 67.

⁵ Cfr. F. Parente, *L'assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità»*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 1108 ss.; id., *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area dell'Unione europea*, in *Corti pugliesi*, 2007, pp. 776-777, nota 13 e p. 778, nota 20; P. Perlingieri, *I diritti civili dello straniero*, (2001), in Id., *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005, p. 87 ss.; E. Capobianco, *Globalizzazione, rapporti civili e diritti della persona*, in *Vita not.*, 2004, p. 8 ss.; E. Codini, *Diversi ed uguali. Immigrazione extracomunitaria e principio giuridico di uguaglianza*, Milano, 2002, p. 47 ss.; L. Melica, *Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale*, Torino, 1996, p. 194 ss.; G. Tucci e A. Di Muro, *Diritti fondamentali, principio di uguaglianza e riforma della normativa in materia di immigrazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, p. 184 ss.; E. Grosso, *Straniero (status costituzionale dello)*, in *Dig. disc. pubbl.*, IV, Torino, 1999, p. 156 ss.

⁶ F. Parente, *o.l.u.c.*; E. Capobianco, *o.l.u.c.* Nell'ermeneutica delle fonti, gli istituti giuridici vanno funzionalizzati alla persona, in virtù della transizione da un'impostazione produttivistica ad una concezione che mira alla realizzazione di migliori condizioni di vita per ciascun individuo, a cui è attribuito il potere di sviluppare la propria personalità (cfr. P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 7).

⁷ F.J. Ansuátegui Roig, *Rivendicando i diritti sociali*, Napoli, 2014, p. 10.

⁸ F.J. Ansuátegui Roig, *o.c.*, p. 13; F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale: categorie giuridiche e storicità dei concetti*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 329.

⁹ G. Resta, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, *passim*.

¹⁰ Sui diritti dell'uomo, cfr. A. Ollero Tassara, *Diritto positivo e diritti umani*, a cura di I. Trujillo Pérez, Torino, 1998, *passim*; F. Viola, *Diritti dell'uomo: diritto naturale, etica contemporanea*, Torino, 1989, *passim*; N. Bobbio, *Diritti dell'uomo e società*, in *Sociol. dir.*, 1989, p. 15 ss.; A. Corasaniti, *Note in tema di diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, 1990, p. 189 ss.; Id., *Protezione costituzionale e protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Dir. soc.*, 1993, p. 589 ss.; C. Massini Correas, *Diritti umani «deboli» e diritti umani «assoluti»*, in *Iustitia*, 1991, p. 211; P. Perlingieri, *Mercato*,

dell'etica sociale ed economica¹¹. Sul punto, è significativo il percorso tracciato dalle Istituzioni del commercio alternativo, dagli enti *no profit*¹² e dagli enti che distribuiscono solo prodotti ecologici, che si propongono di perseguire il rispetto dell'ambiente, l'equità commerciale e la solidarietà tra i popoli e con i paesi più deboli¹³. Il mercato, dunque, non può non scontrarsi con le regole a tutela dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Alla tutela astratta del mercato, pertanto, subentra la tutela concreta del consumatore, quale soggetto meritevole di protezione¹⁴.

La stessa libertà di iniziativa economica privata, riconosciuta dall'art. 41, comma 1, Cost., da un lato, va bilanciata dal parametro dell'utilità sociale e dal rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.), dall'altro, va coordinata con le finalità che legittimano la previsione di controlli e di programmi sociali¹⁵. Anzi, la libertà economica deve essere del

solidarietà e diritti umani, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss.; Id., *A margine della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in Id., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 65 ss.; Id., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in Id., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 73 ss.; Id., *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: verso il duemila*, in Id., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 81 ss.; M.R. Saulle, *Diritti umani, familiari e sociali: principi giuridici fondamentali*, *Dir. fam. pers.*, 1992, II, p. 1117 ss.; F. P. Casavola, *Diritti umani*, Padova, 1997, *passim*; G. Ziccardi Capaldo, *Legittimità democratica, tutela dei diritti umani e produzione giuridica primaria nell'ordinamento internazionale*, in *Jus*, 1999, p. 639 ss.; G. Alpa, *L'applicazione della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo ai rapporti privati*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 873 ss.; A. Rizzo, *Il problema della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 59 ss.; F. Parente, *L'assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità»*, cit., p. 1108 ss.; A. Ciancio, *I diritti politici tra cittadinanza e residenza*, in *Quad. cost.*, 2002, p. 52 ss.; L. Melica, *Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale*, Torino, 1996, p. 194 ss.; N. Lipari, *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004, p. 122; F. Mastropaolo, *Valori fondamentali e persona umana nell'evoluzione del diritto privato*, in *Iustitia*, 1987, p. 193 ss.

¹¹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., pp. 477-478; V. Buonocore, *Etica degli affari e impresa etica*, in *Giur. comm.*, 2004, p. 181; P. Schlesinger, *Mercati, diritto privato, valori*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, p. 325 ss.; G. Oppo, *Diritto dell'impresa e morale sociale*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, I, p. 16 ss.; A. Sen, *Codici morali e successo economico*, in *Mulino*, 1994, p. 194; F. Parente, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area dell'Unione europea*, cit., pp. 779-780.

¹² Cfr. R. Di Raimo, *Date a Cesare (soltanto) quel che è di Cesare. Il valore affermativo dello scopo ideale e i tre volti della solidarietà costituzionale*, cit., p. 1088 ss. Sulla propensione attuale a costruire un mondo di rinnovata solidarietà orizzontale, con particolare riferimento al mondo del *non profit*, cfr. V. Rizzo, *Contratto e costituzione*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 351.

¹³ S. Niccolai, *Mercato come valore o mercato come regola? Osservazioni minime su un tema importante*, in *Giur. cost.*, 1991, p. 3680 ss.; F. Parente, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area dell'Unione europea*, cit., p. 779; F. Rigano, *La tutela della corretta concorrenza fra associazioni non lucrative e imprese*, in *Giur. cost.*, 1994, p. 391 ss.

¹⁴ P. Perlingieri, *Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 3 ss.; G. Guzzi, *Struttura concorrenziale del mercato e tutela dei consumatori. Una relazione ancora da esplorare*, in *Foro it.*, 2004, I, c. 283; L. Mezzasoma, *Consumatore e Costituzione*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 311 ss.; Stefano Polidori, *Forme legali poste a tutela dei consumatori: funzioni e discipline*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 119 ss.

¹⁵ F. Parente, *La protezione giuridica della persona dall'esposizione a campi elettromagnetici*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 403.

tutto compresa qualora il legislatore ordinario la riservi a sé per preminenti interessi nazionali. Alla luce della prospettiva delineata, i diritti dell'uomo integrano un valore assoluto che diventa la base dello sviluppo sostenibile¹⁶.

2. Nella società globale, un ruolo peculiare riveste la questione dello sviluppo della tecnologia applicata all'umano¹⁷; ad esempio, la manipolazione genetica, le tecniche di clonazione e il commercio elettronico di sperma e di ovuli¹⁸. Il problema investe non solo questioni di carattere economico, ma pure opzioni di natura culturale, etica, religiosa e politica, che conducono spesso ad un'antinomia tra i differenti diritti fondamentali garantiti dalle Costituzioni¹⁹.

L'individuazione di nuove tecniche e di strumenti avanzati di ricerca, in grado di incidere sull'esistenza delle persone, dall'inizio alla cessazione della vita²⁰,

¹⁶ Cfr. M. Pennasilico, *contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss.; E. Giacobbe, *Autodeterminazione, famiglie e diritto privato*, in *Dir.fam. pers.*, 2010, p. 299; F. Parente, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area dell'Unione europea*, cit., p. 780. Alla stregua dell'art. 41 cost., «l'iniziativa economica privata è libera», anche se «non può sfuggire a un'attività di controllo», che si configura «in funzione realizzatrice della "utilità sociale"» e del proposito che non sia in alcun modo recato «danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». In questa prospettiva, «l'iniziativa economica può essere svolta sempre e comunque, ma vincolata al rispetto della 'legge', ovvero del principio di legalità costituzionale» (P. Perlingieri, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 185).

¹⁷ Sui limiti che la ricerca scientifica deve rispettare per salvaguardare il valore-uomo, cfr. F. Parente, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, pp. 452-453, note 15 e 16; P. D'Addino Serravalle, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, cit., p. 71; Id., *Ingegneria genetica e valutazione del giurista*, Napoli, 1988, p. 14; mentre, sulla tutela della persona a fronte dello sviluppo tecnologico, v. F. Parente, *La protezione giuridica della persona dall'esposizione a campi elettromagnetici*, cit., p. 397 ss. Sui rapporti tra scienza ed etica, v. P. Perlingieri, *Riflessioni sull'inseminazione artificiale e sulla manipolazione genetica*, in Id., *La persona e suoi diritti*, cit., pp. 169-170; S. Labriola, *Libertà della scienza e promozione della ricerca*, Padova, 1999, *passim*; M. Nigro, *Lo Stato italiano e la ricerca scientifica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1972, p. 740 ss.

¹⁸ F. Parente, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, cit., pp. 447-449.

¹⁹ F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 7 ss.

²⁰ Sull'inizio della vita umana, cfr. F. Parente, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, cit., p. 447, nota 9; P. Schlesinger, *Il concepito e l'inizio della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 247 ss.; C. Casonato, *Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Trento, 2006, p. 30 ss.; G. Villanacci, *Il concepito nell'ordinamento giuridico. Soggettività e statuto*, Napoli, 2006, *passim*; G. Oppo, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 499 ss.; F. D. Busnelli, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, p. 535 ss.; P. Zatti, *La tutela della vita prenatale: i limiti del diritto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, II, p. 157 ss.; P. D'Addino Serravalle, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, cit., p. 39 ss.; G. Biscontini e L. Ruggeri (a cura di), *La tutela della vita nascente. A proposito di un recente progetto di legge*, Napoli, 2003, *passim*; P. Zatti, *Quale statuto per l'embrione umano?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, p. 458; G. Oppo, *Scienza, diritto, vita umana. Lectio doctoralis di Giorgio Oppo*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 14 ss.; C.M. Mazzoni, *La tutela reale dell'embrione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, II, p. 457 ss.; S. Piccinini e F. Pilla (a cura di), *Aspetti del Biopotere. Gli organismi geneticamente modificati. La procreazione assistita*, Napoli, 2005, *passim*; G. Oppo, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 830 ss.; G. Biscontini e L. Ruggeri (a cura di), *La tutela dell'embrione*, Napoli, 2002, *passim*; P. Zatti, *Diritti del non-nato e immedesimazione del feto nella madre: quali ostacoli per un affidamento del nascituro*, in *Nuova*

le indagini genetiche, le nuove tecniche di procreazione medica assistita²¹, la tutela della salute e della vita, il diritto a morire senza accanimento terapeutico infruttuoso²², sono temi attuali che coinvolgono tanto la ricerca biomedica e le neuroscienze²³ quanto l'etica, la morale e il diritto, che lavorano per individuare

giur. civ. comm., 1999, I, p. 112 ss.; G. Ferrando, *Diritto e scienze della vita. Cellule e tessuti nelle recenti direttive europee*, in Aa. Vv., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Napoli, 2006, p. 417 ss.; N. Lipari, *Legge sulla procreazione medicalmente assistita e tecnica legislativa*, in *Riv. trim.*, 2005, p. 518 ss.; G. Oppo, *Procreazione assistita e sorte del nascituro*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 101 ss.; M. Sesta, *Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la procreazione medicalmente assistita?*, in *Corr. giur.*, 2004, p. 1405 ss.; A.M. Azzaro, *La fecondazione artificiale tra atto e rapporto*, in *Dir. fam. pers.*, 2005, p. 231 ss.; C. Casini, *Tutela della vita umana nascente, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dell'embrione*, in C. Romano e G. Grassani (a cura di), *Bioetica*, Torino, 1995, p. 337 ss.; F. Mastropaolo, *Lo statuto dell'embrione*, in *Iustitia*, 1996, p. 126 ss.; R. Promodo, *L'embrione tra etica e biologia. Un'analisi bioetica sulle origini della vita*, Napoli, 1998, *passim*; E. Giacobbe, *Concepito*, in S. Patti e P. Sirena (a cura di), *Dizionari sistematici. Diritto civile. Famiglia, successioni e proprietà*, Milano, 2008, p. 83; F.D. Busnelli, *La tutela giuridica dell'inizio della vita umana*, in R. Rossano e S. Sibilla (a cura di), *La tutela giuridica della vita prenatale*, Torino, 2005, p. 35 ss.; G. Baldini, *Il nascituro e la soggettività giuridica*, in *Dir. fam. pers.*, 2000, I, p. 362. Sul fenomeno della cessazione della vita, che presuppone la determinazione della nozione giuridica di morte, cfr. F. Parente, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, cit., p. 449, nota 10; L. Cariota Ferrara, *Il momento della morte è fuori della vita?*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, p. 134 ss.; V. Sgroi, *Morte (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 103 ss.; F. Mantovani, *Morte (generalità)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 82 ss.; P. Rescigno, *La fine della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 634 ss.; P. Rescigno, *Morte*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XI, Torino, 1994, p. 458 ss.; R. Barcaro e P. Becchi, *Morte cerebrale e trapianto di organi*, in *Bioetica*, 2004, p. 25 ss.; C. Casonato, *Introduzione al biodiritto*, cit., p. 19 ss.; F. Caggia, *Morte*, in S. Patti e P. Sirena (a cura di), *Dizionari sistematici. Diritto civile. Famiglia, successioni e proprietà*, cit., p. 138 ss.; F. Parente, *Le disposizioni in «forma indiretta» connesse alla morte*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 108, nota 1.

²¹ Sul punto, cfr. Cfr. A. Luna Serrano, *Comparazione tra i diritti spagnolo e italiano in materia di filiazione da procreazione medicalmente assistita*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1281 ss.; A. Renda, *Lo scambio di embrioni e il dilemma della maternità divisa*, nota a Trib. Roma, Sez. I, ord., 8 agosto 2014, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 206 ss.; A. Nicolussi e A. Renda, *Fecondazione eterologa. Il pendolo tra Corte costituzionale e Corte EDU*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 212 ss.; U. Salanitro, *Il divieto di fecondazione eterologa alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: l'intervento della Corte di Strasburgo*, in *Fam. dir.*, 2010, p. 988 ss.; A. Nicolussi, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica*, in *AIC*, 2012, online; R. Villani, *La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Torino, 2004, p. 29 ss.; G. Sciancalepore, *Disposizioni concernenti la tutela del nascituro*, in P. Stanzione e G. Sciancalepore (a cura di), *La procreazione medicalmente assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004, p. 30 ss.; M. Sesta, *Procreazione medicalmente assistita*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIV, Agg., Roma, 2004, p. 3; F. Modugno, *La fecondazione assistita alla luce dei principi e della giurisprudenza costituzionale*, in *Rass. parl.*, 2005, p. 373 ss.; P. Stanzione e G. Sciancalepore, *Tutela della vita e fecondazione assistita: prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Corr. giur.*, 2004, p. 1531 ss.; M. Sesta, *Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la procreazione medicalmente assistita?*, in *Corr. giur.*, 2004, p. 1408 ss.

²² F. Parente, *La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 470 ss.; C. Lega, *Il «diritto di morire con dignità» e l'eutanasia*, in *Giur. it.*, 1987, IV, c. 472.

²³ C. Perlingieri, *Amministrazione di sostegno e neuroscienze*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 330 ss.; L. Tafaro, *Il futuro del diritto: il neurodiritto*, in Aa. Vv., *Estudios en Homenaje a Mercedes Gayoso y Navarrete*, Universidad Veracruzana, 2009, p. 709 ss.; Id., *Neuroscienze e diritto del futuro: il neurodiritto*, in Aa. Vv., *Studi in memoria di Giuseppe Panza*, Napoli, 2010, p. 685 ss.; Id., *Le neuroscienze e le nuove prospettive del diritto alla salute*, in Aa. Vv., *Neuroscienze e persona*:

i limiti all'evoluzione del progresso scientifico e tecnologico, oltre i quali la stessa ricerca e le sue applicazioni pongono in pericolo la sopravvivenza del singolo e della specie umana²⁴. Da questo punto di vista, inevitabilmente, la tutela dell'ambiente si coniuga con la tutela della salute umana²⁵ e l'ecologia ambientale si interseca con l'ecologia umana²⁶.

La legge, quindi, quale espressione dell'etica individuale e della responsabilità sociale, deve guidare lo sviluppo economico e tecnologico in una dimensione propriamente umana e solidale, che assume valenza imprescindibile. Difatti, i diritti sociali implicano la necessità di soddisfare le esigenze connesse ai bisogni fondamentali degli individui²⁷.

E' pur vero che i nuovi bisogni nascono in corrispondenza del mutamento delle condizioni sociali, ma è anche necessario coordinarne la tutela con le nuove sensibilità culturali ed etiche, fondate su regole condivise, in un quadro normativo che deve tendere a realizzare la convivenza di una "pluralità di diversità"²⁸.

Se le contaminazioni culturali imposte dal processo di globalizzazione investono sempre più l'intero pianeta, tuttavia, le innovazioni tecnologiche, il pluralismo culturale e le differenze socio-economiche non devono indebolire l'identità e la dignità della persona²⁹. Ciò significa che un diritto equo e solidale deve saper coniugare l'esigenza di progredire nelle relazioni sociali ed economiche e nelle scoperte scientifiche con la consapevolezza di non perdere mai di vista il valore e la dignità della persona³⁰.

In termini di sistema, la concezione unitaria dell'ordinamento giuridico, che tende a formulare valori innovativi a tutela della persona, non preclude che ai diritti di terza generazione³¹, tanti ed eterogenei, tra i quali assume rilievo il diritto all'ambiente salubre, seguano diritti di quarta generazione³², che tendono a disciplinare gli effetti sempre più sconvolgenti della ricerca biomedica, in funzione della preservazione del patrimonio genetico dell'individuo umano³³.

interrogativi e percorsi etici, Bologna, 2010, p. 221 ss.; Id., *Security and human rights in the future: neurodiritto*, in *Journal of Modern Science*, 2012, p. 211 ss.

²⁴ P. D'addino Serravalle, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, Napoli, 2003, p. 30 ss.

²⁵ F. Parente, *La protezione giuridica della persona dall'esposizione a campi elettromagnetici*, cit., p. 397 ss.

²⁶ Papa Francesco, *Pensieri dal cuore*, Milano, 2013, p. 32; Id., *Lettera Enciclica Laudato si' sulla cura della casa comune*, data a Roma il 24 maggio 2015. Sulla rilevanza dei profili ecologici, nell'ambito dello sviluppo sostenibile, cfr. M. Pennasilico, *contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 760 ss.

²⁷ F.J. Ansuátegui Roig, *Rivendicando i diritti sociali*, cit., p. 20.

²⁸ F. Parente, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area dell'Unione europea*, cit., p. 782; N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1997, p. XIV.

²⁹ F. Parente, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area dell'Unione europea*, cit., p. 782.

³⁰ Cfr. P. Morozzo della Rocca, *Il principio di dignità della persona umana nella società globalizzata*, in *Dem. dir.*, 2004, p. 209 ss.

³¹ F. Parente, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area dell'Unione europea*, cit., p. 782, note 33.

³² F. Parente, *o.u.c.*, p. 782, note 13, 20, 23, 30 e 33.

³³ F. Parente, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, cit., p. 467 ss.

3. Nell'ambito della sociologia dei ruoli e delle relazioni superindividuali³⁴, la locuzione "diritti umani inviolabili" assume la fisionomia di clausola aperta, volta a recepire i nuovi diritti elaborati dalla coscienza sociale³⁵ ed obbliga il legislatore ad adeguare il contenuto del sistema normativo alla mutevolezza della realtà sociale e a delineare i comportamenti umani meritevoli di tutela nell'assetto della socialità³⁶.

Perciò, la tutela integrale della persona tende certamente al patrocinio dei diritti individuali, ma è pure diretta alla salvaguardia dei diritti sociali, che si connotano per la preminenza del momento solidaristico³⁷. Gli strumenti normativi che stigmatizzano i diritti della persona pongono l'individuo al centro dell'ordinamento; ciò significa che l'individuo è salvaguardato nel suo diverso atteggiarsi, nella sua mutevolezza e individualità³⁸. Nondimeno, i diritti soggettivi a rilevanza sociale partecipano alla definizione della persona al di là della specificità individuale, nella prospettiva dell'integrazione dell'individuo nella vita della comunità³⁹. Difatti, i diritti fondamentali riflettono bisogni e interessi della persona umana che trovano riscontro nell'ordine sociale e nello stile di vita della comunità⁴⁰.

Nell'analisi del fenomeno della soggettività, questa ricostruzione impone un mutamento di ottica rispetto al passato, che consente di tutelare la persona umana nella sua individualità senza depotenziare i valori della solidarietà⁴¹. La prospettiva permette, altresì, di concepire la comunità in funzione dell'uomo, come mezzo di integrazione della persona nel sistema sociale⁴².

Da questo punto di vista, tutte le formazioni sociali in cui si realizza la persona, specie le comunità intermedie, rappresentano il luogo naturale di svolgimento della personalità e servono a garantire il pieno sviluppo della per-

³⁴ Sulla sociologia dei ruoli, cfr. P. Perlingieri, *Relazioni pubbliche e persona umana*, in Id., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 55 ss.

³⁵ F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 17 ss.

³⁶ Cfr. A. Baldassarre, *o.u.c.*, p. 20; A. Barbera, *Commento all'art. 2*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna-Roma 1989, p. 65 ss.; P.F. Grossi, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova 1972, p. 172 ss.; A. Pizzorusso, *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma 1978, p. 97.

³⁷ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 438; Cfr. R. Di Raimo, *Date a Cesare (soltanto) quel che é di Cesare. Il valore affermativo dello scopo ideale e i tre volti della solidarietà costituzionale*, cit., pp. 1086-1087; F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 17.

³⁸ P. Perlingieri, *A margine della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea*, in Id., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, cit., p. 66.

³⁹ V. Scalisi, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell'Unione europea*, cit., p. 147; A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto di diritto*, 6ª ed., Milano 2008, p. 385 ss.

⁴⁰ F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 18.

⁴¹ Cfr. V. Rizzo, *Contratto e costituzione*, cit., p. 350; S. Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari, 2014.

⁴² F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 18 ss.

sona nel rispetto della sua dignità⁴³. A sua volta, il valore della dignità, come parametro condiviso da altri ordinamenti, assume un rilievo peculiare in tutti i rapporti intersoggettivi, quale limite alle attività che condizionano lo sviluppo della persona o la sua integrità psico-fisica, e assurge a categoria assiologica di rilevanza sopranazionale⁴⁴.

In merito, è emblematica la formula contenuta nel preambolo ai due Patti Internazionali del 1966: il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, che ribadisce: “la libertà, la giustizia e la pace nel mondo sono basate sul riconoscimento della *dignità* inerente a tutti i membri della famiglia umana”⁴⁵.

4. Negli ordinamenti giuridici moderni, l’aspirazione alla solidarietà si realizza, oltre che nell’azione della prassi sociale, pure nella vocazione finalistica delle fonti⁴⁶. Difatti, il quadro dei valori sotteso ad un ordinamento giuridico che accoglie al suo interno i diritti umani incarna l’idea stessa della solidarietà⁴⁷. L’ordinamento consente l’autorealizzazione della persona nella solidarietà mediante un apparato normativo che fa necessario riferimento alla persona umana.

Nella realizzazione delle aspirazioni programmatiche alla solidarietà, l’opera di adeguamento dell’ordinamento giuridico al principio di solidarietà si realizza non in senso meramente propositivo, ma nell’effettiva attuazione di quegli assetti organizzativi della società che rendono possibile la realizzazione della “persona solidale”⁴⁸. In definitiva, i diritti sociali hanno un ruolo osmotico, che va conformato alle istanze economiche e al sentire politico, etico, religioso e culturale della società civile.

La Carta costituzionale italiana ha sposato una nozione di solidarietà che va ricondotta alle finalità politiche e sociali ed è funzionale alla realizzazione della persona, non all’attuazione della proprietà o all’esercizio dell’impresa (art. 2)⁴⁹. Nell’architettura costituzionale, al solidarismo corrisponde il personalismo, che colloca al centro del sistema ordinamentale la persona umana e la sua dignità⁵⁰. Per questa ragione, tutti gli strumenti di natura patrimo-

⁴³ F. Parente, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo*, cit., p. 457 ss.

⁴⁴ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 439. Sulla ricostruzione, cfr. P. Perlingieri e R. Di Raimo, *Sub art. 18*, in P. Perlingieri e Aa.Vv., *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli 2000, p. 97 ss.

⁴⁵ F.J. Ansuátegui Roig, *Rivendicando i diritti sociali*, cit., p. 34; F. Parente, *L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità»*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 1124.

⁴⁶ F. Parente, *La persona e l’assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., pp. 18–19; D. Messinetti, *Persona e destinazioni solidaristiche*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, p. 502 ss.

⁴⁷ D. Messinetti, *o.u.c.*, p. 502.

⁴⁸ D. Messinetti, *o.u.c.*, p. 504.

⁴⁹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 433 ss.; F. Parente, *La persona e l’assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 20.

⁵⁰ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 433 ss.

niale sono subordinati alla tutela della persona e al principio di solidarietà. Il solidarismo si manifesta in tutti gli àmbiti delle relazioni sociali e assume un duplice significato: di dimensione altruistica tra i membri della comunità e di atteggiamento egoistico nei confronti di chi non è parte del gruppo e non beneficia del sentimento solidale⁵¹.

Nella costituzione italiana e nelle carte universali sui diritti dell'uomo, quindi, la solidarietà è un valore imprescindibile che si esprime nelle aggregazioni sociali di appartenenza della persona, nei confronti delle categorie deboli e nell'impegno assunto dallo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano lo sviluppo della persona umana⁵².

In sintesi, posto che i diritti umani derivano dalla dignità e dal valore della persona⁵³, deve concludersi che l'individuo è il soggetto centrale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁵⁴. La prospettiva che assegna alla dignità il ruolo di fondamento morale dei diritti umani conferma la natura multidimensionale di questi diritti, caratterizzati da una dimensione morale e da una dimensione giuridica⁵⁵, e consente di superare le differenze tra la libertà e l'uguaglianza delle singole persone⁵⁶.

THE POST-MODERN SOCIETY AND BOUNDARIES SUBJECTIVITY

SUMMARY

The technology applied to human has accentuated the protection of common rights, that envisage a legal globalization with a human face, it focuses on the process of developing the person and his values. The problem involves not only economic issues, but also cultural, ethical, religious and political, that often lead to an antinomy between the various fundamental rights guaranteed by the Constitutions.

The law, in fact, as an individual expression of ethics and social responsibility, should drive economic and technological development in a truly human and inclusive dimension that assumes essential valence. In this perspective, giving that human rights derive from the dignity and worth of the person, it must be concluded that the individual is the central subject of human rights and fundamental freedoms.

KEY WORDS: Post modern society, globalization; technology applied to human, subjectivity

⁵¹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 435; F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 20.

⁵² F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 20.

⁵³ Dichiarazione e Programma di Azione di Vienna del 1993 (cfr. F.J. Ansuátegui Roig, *Rivendicando i diritti sociali*, cit., p. 39). Sul punto, cfr. P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 435 ss.; F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 22 ss.

⁵⁴ F.J. Ansuátegui Roig, *o.l.u.c.*

⁵⁵ F.J. Ansuátegui Roig, *o.c.*, p. 40.

⁵⁶ F.J. Ansuátegui Roig, *o.c.*, p. 34.

